

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

N° 1249 del 18/08/2020

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “FULLTECH INSTRUMENTS S.R.L.” DI PARTI DI RICAMBIO SU SPETTROFOTOMETRO A FLUORESCENZA ATOMICA AFS MODELLO TITAN 8220 S/N 50209010001 SIGLA PE/CH/296 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS.50/2016
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Raimondo Micheli
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Distretto provinciale di Pescara è in dotazione uno Spettrometro a Fluorescenza Atomica TITAN Mod AFS-8220 s/n 50209010001 Sigla PE/CH/296, utilizzato per la determinazione delle tracce di metalli in matrici liquide ed in particolare in acqua di mare, acquistato con Determina Dirigenziale n°1160 del 06.11.2012 dalla società Fulltech Instruments S.r.l., nell'ambito del Piano degli investimenti 2012 approvato con Delibera n°107 del 14.06.2012;

ACQUISITA la richiesta, allegata alla presente (**Allegato 1**), effettuata all'Ufficio Acquisti di Beni e Servizi, Contratti" dell'Arta con Prot.n°0033247 del 31.07.2020, avente ad oggetto "d'acquisto di parti di ricambio per lo strumento HUMAN ZEENER POWER I", con la quale si richiede la fornitura di alcune parti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento dello strumento suddetto;

RILEVATO che, essendo la FKV S.r.l. ditta distributrice dello strumento in questione, di conseguenza il RUP ha ritenuto opportuno rivolgersi alla stessa per la fornitura di cui trattasi, tramite una richiesta di offerta;

VISTA l'Offerta N°5055.2020 del 30.07.2020 (**Allegato 2**), acquisita al ns.Prot.n°0033094 del 30.07.2020, formulata dalla società FULLTECH INSTRUMENTS S.r.l. su richiesta del RUP e trasmessa in allegato alla suddetta richiesta, il cui ammontare complessivo è pari ad € 1.161,10 + € 255,44 di IVA al 22% (€ 1.416,55 IVA inclusa);

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d.nuovo Codice degli Appalti), così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 in vigore dal 20/05/2017;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese" (comma 1), specificando che "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...." (comma 2) "...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...." (lett a));

CONSIDERATO che l'art.36 comma 2 lettera a) prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art.36 postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie



imprese;

CONSIDERATO che per il prodotto richiesto non risulta attiva una Convenzione stipulata da CONSIP SpA;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016, come modificata dalla Legge n.145/2018, prevede che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5.000 Euro non ricade nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai cinquemila euro;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo", il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III "*Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro*", art.29 comma 3 stabilisce che "*per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione*";

VISTO l'art.63 "*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate*" (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura delle parti di ricambio, le quali risultano necessarie ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore stesso della strumentazione;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di parti di ricambio differenti rispetto a quelle fornita dalla FULLTECH INSTRUMENTS S.r.l., senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con



conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *“nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e’, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate”* (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura delle parti di ricambio per strumento di cui trattasi, che risultano necessarie alla piena funzionalità dello strumento stesso, risultano essere una consegna complementare effettuata dal fornitore originario, ovvero la ditta FULLTECH INSTRUMENTS S.r.l. fornitrice dello strumento di cui trattasi, in quanto la fornitura di parti di ricambio per un qualsiasi strumento prodotto e fornito da una ditta può senza alcun dubbio essere considerata complementare alla consegna dello strumento e di conseguenza l’eventuale affidamento della fornitura delle stesse ad altra società porterebbe incompatibilità e difficoltà tecniche consistenti sul funzionamento dello strumento;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 alla fornitura in questione tramite affidamento diretto alla società FULLTECH INSTRUMENTS S.r.l., secondo le modalità di cui all’offerta in allegato al presente provvedimento, al costo di al costo di € 1.161,10 + € 255,44 di IVA al 22% (€ 1.416,55 IVA inclusa);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 28/07/2020 di adozione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2020-2022 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell’art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACQUISITO il DURC della ditta “FULLTECH INSTRUMENT S.r.l.” Numero Protocollo INPS_21717014 con scadenza 29.10.2020 (**Allegato 3**);

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 1.416,55 IVA compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato “Vetreteria e altro materiale” del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Giovanna Mancinelli, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art.101 e dell’art.31 del D.Lgs.50/2016;



VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”*;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, la fornitura dell’intervento tecnico di parti di ricambio su Spettrofotometro a fluorescenza atomica AFS modello TITAN 8220 s/n 50209010001 Sigla PE/CH/296 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara, alla società FULLTECH INSTRUMENTS S.r.l. di Roma (RM), secondo le modalità di cui al preventivo di spesa in allegato al presente provvedimento, al costo presunto di € 1.161,10 + IVA;
- 2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Giovanna Mancinelli, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art.101 e dell’art.31 del D.Lgs.50/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- 4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.416,55, al lordo di IVA al capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato “Vetreteria e altro materiale” del bilancio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZF52DF8E4F**;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.
- 7) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 18/08/2020

Il Direttore Amministrativo
MICHELI RAIMONDO / ArubaPEC S.p.A.

